



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Monfalcone

Via O.Cosulich 24- 0481/496611- cp-monfalcone@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.it/monfalcone

ORDINANZA N° 53/2014

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monfalcone:

- VISTO:** il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;
- VISTO:** il decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- VISTO:** il decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- VISTO:** il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;
- VISTO:** il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;
- VISTO:** il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;
- VISTO:** il regolamento (UE) 8 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;
- VISTO:** il regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;
- VISTO:** il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 6 dicembre 2010, sulla rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare e sulla relativa comunicazione dell'esercizio dell'attività;
- VISTO:** il decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);
- VISTO:** il decreto della Regione F.V.G. n. 608 del 22.03.2013 che individua quale punto di sbarco del prodotto ittico la banchina sponda sinistra del canale Valentinis in prossimità dell'ex mercato ittico comunale di Monfalcone,

“darsenetta piazzale Nazario Sauro” ed i successivi 25 metri verso il mare;

VISTO: il verbale di delimitazione delle acque demaniali marittime ai fini della pesca nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone, in data 13 aprile 1972;

RITENUTO: necessario individuare specifiche aree all'interno del porto e dell'ambito portuale di Monfalcone in cui poter effettuare la pesca sportiva/ricreativa, in modo che l'attività possa svolgersi in maniera regolare senza recare pregiudizio all'incolumità delle persone ed alla sicurezza della navigazione;

VISTE: le proprie ordinanze n. 22/1980, 35/1997, 25/2014 e 45/2014;

VISTA: la propria ordinanza n. 76/2013 con allegato “regolamento per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi mercantili e dei galleggianti nel porto di Monfalcone”;

RITENUTO: opportuno prevedere una deroga a quanto previsto dall'art. 4 del regolamento allegato all'ordinanza n. 76/2013 esclusivamente per quanto concerne la pesca sportiva/ricreativa;

RITENUTO: necessario rivisitare la precedente ordinanza n. 45/2014 per regolamentare l'attività di pesca sportiva/ricreativa lungo il Canale Valentinis in maniera tale che possa svolgersi in sicurezza prevenendo danni a persone e/o cose;

VISTI: gli articoli 79 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima);

ORDINA

ART. 1

(ambito di applicazione)

Nel porto e nell'ambito portuale di Monfalcone, comprendenti il bacino acqueo di Portorosega, il bacino acqueo di Panzano ed il canale Valentinis, la pesca sportiva/ricreativa è autorizzata secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

ART. 2

(pesca da bordo di unità da diporto)

Fermo restando il divieto di pesca nei canali navigabili, nei bacini di evoluzione delle navi, lungo le banchine di ormeggio e nelle darsene, la pesca sportiva/ricreativa da bordo di unità da diporto può essere effettuata esclusivamente nelle zone sottoindicate ed esemplificate nella cartina allegata alla presente ordinanza, dall'alba al tramonto, salvo futuri interventi di riqualificazione che interesseranno il litorale:

- Zona 1: nella zona prospiciente la sponda nord dell'isola dei Bagni, entro la batimetrica dei 4 metri dalla terraferma, all'interno dei punti di cui alle seguenti coordinate: punto a) 45° 47' 4" lat. – 13° 32' 21" long.; punto b) 45° 47' 12" lat. – 13° 32' 31" long.; fino alla meda rossa posta all'estremità N/E punto c) 45° 47' 14" lat. – 13° 32' 47" long.;
- Zona 2: a partire dai pontili della Lega Navale Italiana, entro la batimetrica dei 3 metri dalla terraferma, dal punto d) di coordinate 45° 47' 16" lat. – 13° 32' 23" long., verso nord fino al punto e) di coordinate 45° 47' 26" lat. – 13° 32' 17" long..

ART. 3
(pesca da terra)

La pesca sportiva/ricreativa da terra può essere effettuata esclusivamente nelle zone sottoindicate ed esemplificate nella cartina allegata alla presente ordinanza, dall'alba al tramonto:

- Zona 3: sponda sinistra del canale Valentinis, limitatamente alla banchina Nazario Sauro ad esclusione dei primi 60 metri;
- Zona 4: area compresa tra la sede dell'Associazione Sportiva Pescatori Dilettanti di Monfalcone e la roggia limitrofa al Silos De Franceschi.

ART. 4
(divieti)

Nelle zone di cui sopra vige il divieto di ostacolare in qualunque modo il transito e la sosta di qualsiasi tipo di unità navale.

È fatto espresso divieto di esercitare qualsiasi tipo di pesca all'interno del canale di accesso al porto di Monfalcone.

Non possono essere utilizzate più di cinque canne per ogni pescatore, con lenze aventi al massimo tre ami ciascuna.

Nella zona 3 di cui all'art. 3 è vietato ostacolare l'ormeggio e il disormeggio di unità da pesca e le operazioni di sbarco del prodotto ittico.

ART. 5
(manifestazioni di pesca sportiva)

Le manifestazioni collettive di pesca sportiva e le gare di pesca sportiva devono essere preventivamente autorizzate da questa Capitaneria di porto, previa richiesta degli interessati, anche in zone diverse da quelle sopra indicate.

ART. 6
(pesca subacquea e pesca professionale)

È fatto espresso divieto di esercitare la pesca subacquea nel porto e nell'ambito portuale di Monfalcone.

È vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca professionale nel porto e nell'ambito portuale di Monfalcone, salve specifiche disposizioni normative che lo consentano e/o autorizzazioni rilasciate dalla Regione F.V.G..

ART. 7
(sanzioni)

Salvo che il fatto costituisca reato, la pesca sportiva/ricreativa da bordo di unità da diporto esercitata all'interno del canale di accesso al porto di Monfalcone o al di fuori delle zone indicate nell'art. 2 della presente ordinanza, ovvero esercitata dal tramonto all'alba, è sanzionata ai sensi dell'art. 53 comma 3 del D.Lgs. 171/2005, così come ogni altro comportamento che pregiudichi la sicurezza della navigazione.

Salvo che il fatto costituisca reato, la pesca sportiva/ricreativa da terra esercitata nell'ambito portuale al di fuori delle zone indicate nell'art. 3 della presente ordinanza, ovvero esercitata dal tramonto all'alba, è sanzionata ai sensi dell'art. 1168 del Codice della Navigazione.

Salvo che il fatto costituisca reato, la pesca professionale esercitata in porto e nell'ambito portuale di Monfalcone costituisce violazione dell'art. 10 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 4/2012, punita ai sensi dell'art. 11 comma 1 del medesimo decreto.

Salvo che il fatto costituisca reato, la pesca subacquea esercitata in porto e nell'ambito portuale è sanzionata ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 4/2012.

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle norme del D.P.R. 1639/1968 relative all'esercizio della pesca sportiva/ricreativa (attrezzi consentiti e limitazioni d'uso, limitazione di catture, mezzi nautici, manifestazioni sportive) sono sanzionate ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D. Lgs. 4/2012.

Salvo che il fatto costituisca reato, la vendita e il commercio dei prodotti della pesca sportiva/ricreativa costituisce violazione dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 4/2012, punita ai sensi dell'art. 11 comma 3 lett. b) del medesimo decreto.

ART. 8 (obblighi generali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto e l'inclusione nella pagine "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/monfalcone.

ART. 9 (disposizioni transitorie e finali)

La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno 08.10.2014.

In pari data verrà abrogata l'ordinanza 45/2014.


Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si rimanda alle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia.


L'allegata cartina recante in evidenza le aree in cui è autorizzato l'esercizio della pesca sportiva/ricreativa nel porto e nell'ambito portuale di Monfalcone costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Monfalcone, 08.09.2014

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Massimo TONINATO







ZONA 3

Google earth

Date di acquisizione delle immagini: 9/16/2008 45°48'15.42"N 13°23'03.01"E elev. 4 m alt. 207 m

2000